**IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI COMPLICA LA VITA AGLI OPERATORI ECONOMICI**

Il c.d. Decreto Semplificazioni del Sistema Italia, approvato come bozza lunedì 06 luglio c.a. con la sibillina formula **“salvo intese”**, invece di semplificare complica notevolmente la vita agli operatori economici, impedendogli di partecipare alle gare di appalto pubblico, con il grave rischio economico e finanziario delle aziende.

**Infatti, l’art. 8, comma 5, lettera b), n. 2, del succitato Decreto, modificando l’art. 80, comma 4, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), prevede che:**

1. **l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una gara d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora il mancato pagamento è superiore ad euro 5.000 (cinquemila);**
2. **l’operatore economico se nell’ipotesi di cui sopra vuole partecipare alla gara di appalto deve pagare totalmente le somme richieste oppure si deve impegnare in modo vincolante a pagare a rate le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno a pagare a rate si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura di appalto.**

**La suddetta novella legislativa, oltre a creare gravi pregiudizi economici agli operatori, è criticabile per i seguenti motivi:**

1. innanzitutto, è **in contraddizione ed in difficile coordinamento** con il primo periodo del succitato comma 4 Decreto Legislativo n. 50/2016 che, invece, esclude l’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto soltanto se ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore ad euro 5.000 (cinquemila) **definitivamente accertate**  **e tali sono quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;** inoltre, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC;
2. **per impedire la partecipazione ad una gara di appalto è sufficiente un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure un avviso di accertamento o una cartella esattoriale dovuta ad una semplice questione interpretativa, come per esempio sul concetto di competenza o inerenza;**
3. **l’assurdo si verifica se l’operatore economico ha vinto la causa e nulla deve al Fisco ma è sufficiente che il giudizio sia pendente, persino in Cassazione, per bloccare la partecipazione alla gara di appalto;**
4. **si costringe l’operatore economico a pagare, seppure a rate, persino nell’ipotesi di intervenuta sospensione da parte dei giudici tributari o di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza favorevole immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 Decreto Legislativo n. 546/1992;**
5. **la novella legislativa è immediatamente esecutiva, per cui molti operatori economici non potranno partecipare d’ora in poi alle procedure di appalto a seguito di avvisi di accertamento o cartelle esattoriali notificate negli anni scorsi e tuttora in contestazione poiché i giudizi non sono definitivi.**

**Secondo me, la modifica legislativa in commento deve essere totalmente cancellata e si deve lasciare l’unica condizione sino ad oggi esistente e cioè che le gravi violazioni siano definitivamente accertate.**

**Solo in questo modo si può evitare di aggravare pesantemente la situazione economica e finanziaria degli operatori economici, impedendogli di partecipare alle procedure di appalto sol perché gli uffici fiscali notificano accertamenti o cartelle esattoriali che potrebbero essere totalmente annullati dalle Commissioni Tributarie.**

**Lecce, 08 luglio 2020**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**

**Avvocato Tributarista in Lecce**

**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) **- e-mail** avvocato@studiotributariovillani.it